



SETTORE

IVA

**PRONTO IL CODICE DESTINATARIO PER LE  
FATTURE ELETTRONICHE CON SAN MARINO**

RIFERIMENTI

- Art. 12, DL n. 34/2019
- DM 21.6.2021
- Provvedimento Agenzia Entrate 5.8.2021
- Circolare Ufficio Tributario RSM 31.8.2021, n. 92466

IN SINTESI

*Alla luce dell'estensione dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, recentemente l'Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario (2R4GTO8) utilizzabile dai fornitori italiani nelle fatture emesse nei confronti dei clienti sammarinesi.*

*Si rammenta che dall'1.10.2021 fino al 30.6.2022 gli operatori, in via transitoria, possono scegliere di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico o in formato cartaceo.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

L'art. 12, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" ha previsto l'**estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica** nei rapporti di scambio tra **Italia e San Marino** (Informative SEAC [1.9.2021, n. 262](#)).

Con il Decreto 21.6.2021, il MEF ha "aggiornato" le disposizioni riguardanti le **cessioni di beni** effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:

- **dall'1.10.2021 al 30.6.2022**, la fattura **può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo**;
- **dall'1.7.2022**, la fattura **è emessa e accettata in formato elettronico**, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

Con il Provvedimento 5.8.2021 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l'emissione / ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni in esame, specificando in particolare che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia e soggetti residenti a San Marino sono **trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (Sdi)** secondo le regole tecniche contenute nel Provvedimento 30.4.2018.

In particolare per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, la **fattura** (non imponibile IVA), nonché la (eventuale) **nota di variazione**, va emessa in **formato elettronico tramite Sdi**.



Per le **prestazioni di servizi**, rese nei confronti di operatori che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, la fattura di cui all'art. 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72, **può essere emessa in formato elettronico** tramite Sdi, che la trasmette all'Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

Come desumibile dal citato Provvedimento 5.8.2021, l'Ufficio Tributario di San Marino:

- è deputato alle "lavorazioni" delle fatture elettroniche;
- è accreditato come "nodo attestato" al Sdi.

Le **fatture emesse in formato elettronico** dai soggetti passivi residenti, stabiliti / identificati in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura), accompagnate da ddt / altro documento idoneo, **sono trasmesse da Sdi all'Ufficio Tributario di San Marino**.

Quest'ultimo, una volta verificato l'assolvimento dell'imposta sull'importazione:

- **convalida** la regolarità della fattura (condizione per la non imponibilità IVA ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72);
- **comunica l'esito del controllo** alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino (verificabile dal cedente italiano tramite l'apposito servizio di consultazione delle fatture elettroniche gestito dall'Agenzia delle Entrate).

#### CODICE DESTINATARIO UTILIZZABILE

Recentemente l'Ufficio Tributario di San Marino (hub per la ricezione e smistamento delle fatture elettroniche nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino) con la Circolare 31.8.2021, n. 92466, ha reso noto il seguente **codice destinatario** (7 caratteri alfanumerici):

**2 R 4 G T O 8 (\*)**

(\*) I caratteri in **grassetto** sono **lettere**.



L'omessa compilazione del campo "Codice destinatario" comporta lo **scarto della fattura** da parte di Sdi.

